

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI MEDICI E MEDICO DIAGNOSTICI – "LIQUIDI BANCA DEGLI OCCHI" – OCCORRENTI ALL'ASST MONZA (CAPOFILA) E ALL'ASST LECCO E ALL'ASST PAVIA (AGGREGATE) - CIG:

LOTTO	CIG
1	9516855530
2	9516906F43
3	951695795B
4	9517039D05
5	9517088577
6	9517128679

Aggiudicazione con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"

(Art. 95 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50)

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016– Codice contratti pubblici: **Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato.**

**Premessa**

Quest'ASST assegnerà la fornitura in epigrafe mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura dei dispositivi medici e medico diagnostici – "Liquidi banca degli occhi" – occorrenti all'ASST Monza (capofila) e all'ASST Lecco e all'ASST Pavia (aggregate), utilizzando la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, Legge Regionale Lombardia n. 3/2007, con particolare riferimento al presente Capitolato Speciale e a tutti gli atti di gara predisposti da questa Amministrazione.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016.

ART. 1: Oggetto, durata e importo dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura: **dei dispositivi medici e medico diagnostici – "Liquidi banca degli occhi" – occorrenti all'ASST Monza (capofila) e all'ASST Lecco e all'ASST Pavia (aggregate).**

Il cui dettaglio tecnico è descritto nel Disciplinare di Gara.

Su richiesta dell'ASST, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione della fornitura, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura fino ad un massimo di 6 mesi, e comunque fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Importo complessivo contratto (36 mesi + 24 mesi) + 6 mesi di proroga tecnica presunto posto a base d'asta è di 2.606.046,30 € (IVA 22% esclusa)

Costi per la sicurezza dell'A.S.S.T. pari a € 0,00

Tutti i prodotti devono essere forniti del marchio CE.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.

E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La presentazione di offerte che siano pari o superino l'importo posto a base d'asta comporteranno automaticamente l'esclusione della Ditta dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 i costi sostenuti dall'Amministrazione Appaltante per la pubblicità legale saranno a carico dell'aggiudicatario. Al termine della procedura verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario l'importo dovuto in maniera esatta.

La fornitura avrà durata di 36 + 24 + eventuali ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, a decorrere dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione.

La durata del contratto che verrà stipulato inizialmente con l'aggiudicatario è di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio della fornitura che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione. L'A.S.S.T. si riserva la facoltà di protrarre la durata contrattuale alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi, purché ne perduri la convenienza, da valutarsi anche alla luce della qualità e puntualità delle prestazioni nei primi 36 mesi.

**ART. 2: Condizioni di fornitura e modalità di consegna**

Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Quanto sopra premesso:

- a) L'Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine.
- b) Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura cosicché, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi.
- c) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.
- d) L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto.
- e) Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Ospedale. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.
- f) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, comunque, non superiori **a 5 giorni (lavorativi)** dalla data d'invio dell'ordine (via fax o via modem).
- g) Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.
- h) L'Aggiudicatario dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
- i) La giacenza presso l'ASST d'eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.
- j) Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Ditta e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
- k) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: l'ASST si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
- l) L'ASST potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale



maggior spesa quanto dell'eventuale danno.

- m) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
- n) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l'Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 3: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del Contratto, recesso del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno,

- In caso di ritardo di consegna o di sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della merce non consegnata nei termini.
- l'ASST si riserva anche la facoltà di applicare una penale di **€ 300,00** per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato non eliminati a seguito di nota scritta dall'Azienda.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Le penalità non potranno comunque superare complessivamente il 10% del valore contrattuale.

ART. 4: Risoluzione del contratto, Recesso del contratto

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

L'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte degli Enti;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che gli Enti sono stati costretti a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il



maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

CLAUSOLA DI RECESSO ART. 1373 C.C.

L'ASST avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 5: Modifiche del contratto
--

Si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5bis: Clausola di aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa ditta aggiudicataria si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.

Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo d'aggiudicazione.

L'approvazione formale da parte del Responsabile del procedimento sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.

**ART. 6: Responsabilità civile**

L'operatore economico risponderà di ogni danno che possa derivare all'ASST, al suo personale, a terzi, compresi i danni ai beni mobili ed immobili, nell'esecuzione dell'appalto e nell'uso delle apparecchiature anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di qualunque soggetto, compreso anche il personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura di tutti i rischi connessi all'oggetto dell'appalto. Per tutti i casi e per qualsiasi motivo tale polizza non dovesse essere operante o dovesse prevedere a titolo solo esemplificativo limitazioni di garanzia, di copertura, massimali insufficienti, franchigie e/o scoperti, l'operatore economico risponderà direttamente.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alla contraente, a semplice richiesta.

L'ASST sarà esonerata e manlevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Non sarà neppure responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto che l'appaltatore dovesse subire, anche per danneggiamenti o furti o perdite dei beni oggetti dell'appalto. In tali casi, l'aggiudicatario si impegna a sostituirli tempestivamente nei termini fissati nella lettera di segnalazione.

Qualora l'operatore economico non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, l'ASST ospedaliera potrà provvedere a trattenere l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di reintegro immediato.

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si precisa che l'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'ASST, al suo personale o a terzi, per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'ASST committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

ART. 7: Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'Art.103 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie per l'esecuzione).

La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'ASST.

L'eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, se dovuta.



Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà versare l'importo necessario alla registrazione del verbale di gara presso l'Ufficio del Registro competente e un numero di marche da bollo, subordinato al numero di pagine del verbale stesso, che sarà specificatamente indicato nella lettera di aggiudicazione.

In caso di più aggiudicatari (fornitura suddivisa in lotti), l'importo necessario alla registrazione del verbale e le marche da bollo saranno suddivisi e addebitati proporzionalmente all'importo di aggiudicazione.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente

Oltre alla garanzia definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione, in particolare:

- a) La documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in sede di gara.*
- b) La documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.*
- c) Ogni altro documento ritenuto necessario dall'Amministrazione.*

Ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

Provvederà inoltre ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART. 8: Presentazione fatture e modalità pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In quanto al noleggio, la Ditta provvederà all'emissione delle fatture con cadenza trimestrale posticipato per il canone di noleggio stabilito e ad avvenuto collaudo positivo.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Monza devono fare riferimento al seguente Codice Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.



Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

per ASST di Monza:

Tutte le fatture elettroniche che saranno emesse a partire dall'anno 2016, per prestazioni di servizi per forniture di beni/servizi per il Presidio Ospedaliero di Monza dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Monza
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice IPA:	asstmb
Codice Univoco Ufficio:	UFRHVH
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09314290967
Partita Iva:	09314290967

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.



L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST Monza in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

ART. 10: Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria in qualità di appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente contratto, è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, la ditta aggiudicataria s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul citato conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/ postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a".

ART. 11: Obblighi in materia di privacy

§ 5 INFORMATIVA PRIVACY

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di seguito indicate, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Informativa al trattamento dei dati personali

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)



La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Reg. UE 2016/679), è entrato in vigore dal 25 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.

È per questo motivo che ASST MONZA Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del citato Regolamento e La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare del trattamento

- Il titolare del Trattamento è ASST MONZA con sede legale via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB)
- Dati di contatto:
- e-mail: protocollo@pec.asst-monza.it
- tel.: 039.2331
- sito web: www.asst-monza.it

2. Responsabile Protezione Dati (DPO)

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Gruppo Ecosafety S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata 440B	00133	Roma	Avv. ALESSIA FERRARI

- Dati di contatto:
- e-mail: dpo@asst-monza.it
- posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: ASST Monza via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB)
- fax al seguente numero: 039.233.9775

3. Natura dei dati personali e liceità del trattamento

Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale è vietato se l'interessato non ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche (art. 9, comma 1, lettera a) RUE 2016/679), e non ricorra alcuna delle altre fattispecie previste dalle lettere b-j del citato articolo. Il trattamento dei suoi dati personali, quindi, poggerà sui seguenti presupposti di liceità:

- Esplicito e chiaro consenso;
- Salvaguardia degli interessi vitali della persona interessata o di terzi;
- Esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Adempimento di obblighi contrattuali;
- Risposta a obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria¹⁶).

4. Finalità del trattamento dei dati

I Suoi dati personali raccolti saranno trattati dalla nostra struttura per le seguenti finalità:

- a. diagnosi, assistenza e terapia sanitaria in ambito ambulatoriale in convenzione con il SSN e in regime privato;
- b. gestione amministrativa/contabile strettamente connessa, correlata e strumentale ai servizi sanitari stessi;
- c. programmazione, gestione, controllo dell'assistenza sanitaria e di tutte le attività amministrative connesse e correlate ai servizi sanitari erogati;
- d. gestione di pratiche assicurative e fondi (in modalità prevalentemente diretta, ma anche indiretta) per il rimborso delle prestazioni sanitarie che dovessero riguardarLa;
- e. comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) da Lei specificatamente individuati;
- f. gestione eventuali contenziosi;



- g. attività di ricerca scientifica e statistica;
- h. attività di videosorveglianza per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone fisiche.

5. Modalità del trattamento dei dati

I Suoi dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio. I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l'utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

I dati sono organizzati in "banche dati" il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici, telematici e soltanto da personale autorizzato.

6. Tempi di conservazione dei dati

L'ASST Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi

7. Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

La comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute può essere effettuata soltanto a Lei o a un terzo da Lei delegato/autorizzato. Le informazioni possono essere a Lei fornite da un medico o da altri soggetti sanitari e/o amministrativi autorizzati dal Titolare nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi erogati:

- persone fisiche autorizzate dalla ASL al trattamento di dati personali ex art. 29 Reg. UE 2016/679 in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di sistema, ecc.);
- soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare (es. alcune delle prestazioni sanitarie potrebbero essere poi eseguite da altri soggetti esterni altamente qualificati per quella prestazione);
- organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento o di responsabili del trattamento ex art. 28 Reg UE 2016/679, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, o per accertare o difendere un diritto in sede giudiziale;
- a favore di soggetti terzi aventi diritto e di chiunque l'interessato indichi espressamente (come ad esempio familiari, medico curante etc.). In caso di ricovero l'interessato ha diritto di richiedere che non vengano rilasciate notizie della propria presenza in ospedale e della dislocazione del ricovero stesso;
- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, società di gestione dell'archivio delle cartelle cliniche, gestione delle conferme telefoniche delle prenotazioni di esami e/o visite, società assicurative e società di brokeraggio assicurativo ecc.) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 – strettamente correlati e funzionali all'attività della ASL.
- autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti destinatari per leggi e regolamenti;

Possono, inoltre, accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni alla struttura (dipendenti e consulenti) in qualità di soggetti autorizzati e/o responsabili al trattamento al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.



Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

In ogni momento può rivolgersi alla scrivente per ottenere informazioni aggiornate sull'ambito di comunicazione dei Suoi dati.

I Suoi dati non sono destinati alla diffusione. (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

8. Trasferimento dati verso paesi extra UE

ASST MONZA non intende trasferire i suoi dati verso paesi terzi (paesi extra-UE).

9. Revoca consenso

In ogni caso Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali prestato, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 del Reg. UE 2016/679, senza compromettere la legalità di tale trattamento effettuato sulla base di tale consenso fino al momento della revoca.

10. Reclamo autorità competente

Qualora Lei riscontrasse una violazione dei Suoi diritti in base al Reg. UE 2016/679 ha il diritto di presentare un reclamo tramite l'autorità di supervisione di competenza del Suo paese di residenza o all'autorità italiana per la protezione dei dati (<http://www.garanteprivacy.it>).

11. Diritti dell'interessato

I diritti che lei potrà esercitare rivolgendo una sua richiesta ai contatti del Titolare del Trattamento dati e/o al DPO sono i seguenti (per la cui maggiore comprensione si rimanda agli articoli del Reg. UE 2016/679 di seguito indicati):

- a) Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 Reg. UE 2016/67)
- b) L'interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati;
- c) Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 2016/67)
- d) L'interessato ha diritto di verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione.
- e) Diritto alla cancellazione [«diritto all'oblio»] (art. 17 Reg. UE 2016/67)
- f) Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare;
- g) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg. UE 2016/67)
- h) Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati, in tal caso il Titolare non tratterà per alcun fine i dati, se non per la loro conservazione;
- i) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/67)
- j) L'interessato ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
- k) Diritto di opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/67)
- l) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- m) Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/67).



L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

ART. 12: Rispondenza a normative vigenti e Sicurezza del lavoro - Applicabilità dell'obbligo ex art. 26 c.3 bis D. Lvo 81/08

PRESCRIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'ASST;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Fermo restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

RISCHI DA INTERFERENZE:

I lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto non comportano interferenze in ambito di sicurezza del lavoro con l'attività ospedaliera, inoltre l'oggetto del presente appalto rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 c. 3.bis del Decreto Legislativo 81/08 come modificato col Decreto 106/09, essendo riconducibile ad una delle seguenti categorie:

- A) servizi di natura intellettuale,
- B) mere forniture di materiali o attrezzature,



- C) lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni, non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lvo. 81/08.

ART. 13: Convenzioni ai sensi articolo 1, c. 449 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ovvero dell'Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e la gestione di beni e di servizi.

Qualora nel corso del presente contratto,

1. il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

2. l'Accordo interaziendale per la programmazione e le modalità di gestione delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e servizi delle Aziende aderenti all'Unione formalizzata interaziendale in materia di acquisti denominata "Unione ASST:ATS BRIANZA-PAVIA", di cui l'A.S.S.T. di Monza fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara Fondazione I.R.C.C.S "Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano;

ovvero

3. la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

l'ASST Monza avrà la facoltà di:

4. procedere, con le Ditte aggiudicatrici della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformarsi alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
5. in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.

ART. 14: Revisione Prezzi

I prezzi determinati all'atto di aggiudicazione della procedura di gara saranno comprensivi di tutti i costi per i servizi oggetto del presente appalto. I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell'attività e/o dell'organizzazione del lavoro. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa. In caso di ulteriori necessità di forniture analoghe a quelle in oggetto, il fornitore si impegna sin d'ora, nell'arco del quinquennio, a fornirle alle stesse condizioni offerte con lo sconto di listino.

I prezzi rimangono fissi ed invariati per il 1° anno di espletamento della fornitura, mentre a partire dal 2° anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La revisione sarà calcolata con l'applicazione del 75% dell'indice inflattivo Istat FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.



La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata alla U.O.C Gestione degli Acquisti ed Economato dell'ASST.

ART. 15: Controversie

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Monza.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ASST di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 16: Mutamento condizioni iniziali

Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale dell'ASST dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:

- A) nell'ipotesi d'affermimento all'ASST Monza d'altre strutture o anche in seguito ad intervenute riorganizzazioni funzionali dei Presidi afferenti all'ASST Monza: a fornire, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prodotti necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo della fornitura;
- B) nell'ipotesi d'affermimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti all'ASST Monza: a proseguire la fornitura, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio di recesso (Art. 1373 c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

ART. 17: Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle norme statali e regionali in materia di appalti.

E' da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente capitolato e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.